



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore STEFANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013**

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, si intende introdurre una serie articolata di misure maggiormente efficaci in materia di danni da fauna selvatica: un problema che costituisce, non solo per l'agricoltura, una vera e propria emergenza. Ciò, del resto, risulta anche dal documento approvato il 20 luglio 2011 dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera nel quale sono riportati i risultati dell'indagine conoscitiva deliberata il 20 gennaio 2009.

In particolare, occorre rinnovare alcuni principi della pianificazione faunistico-venatoria del territorio e della programmazione dell'attività venatoria, tenendo conto dei nuovi strumenti di tutela e gestione dell'ambiente previsti dall'Unione europea.

Si deve prendere atto del fatto che le norme della legge n. 157 del 1992, che avrebbero dovuto controllare il fenomeno, hanno fallito, a monte, sul piano della prevenzione, e a valle, su quello del controllo numerico e del risarcimento dei danni, tanto che oggi le imprese agricole sono esasperate dalla mancanza di strumenti adeguati ad arginare la presenza degli ungulati, con particolare riferimento ai cinghiali e ad alcune specie alloctone.

Un efficace controllo faunistico deve essere avviato – quando le misure di prevenzione si rivelino inefficaci così come è stata l'attività di contenimento numerico, di allontanamento ed eradicazione della fauna selvatica – per il soddisfacimento di un primario interesse pubblico.

Occorre, peraltro, tener conto dei principi di efficacia ed economicità delle modalità di attuazione, perseguendo il minimo impatto ecologico.

Inoltre, tali misure dovrebbero essere integrate, disciplinando in modo puntuale anche l'aspetto della prevenzione dei danni da fauna selvatica, in quanto è necessario che il fenomeno sia contenuto alle origini, per cui occorre stabilire quali siano le misure di prevenzione che le imprese agricole devono adottare stabilendo, contestualmente, adeguati regimi di sostegno finanziario.

Il problema prioritario dei danni provocati dagli ungulati all'agricoltura non deve far dimenticare che esistono altre specie problematiche quali le forme domestiche di specie selvatiche e le forme inselvaticite di specie domestiche. A questo proposito sono numerosi i danni provocati dai cani inselvaticiti agli allevamenti e quelli dovuti invece alla massiccia diffusione del piccione inselvaticito che danneggia non solo le colture, ma anche i prodotti agricoli stoccati nei silos quali sementi e cereali.

Un altro problema rilevante è quello del controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando gravi danni all'agricoltura: un esempio è il caso della nutria, responsabile dei danni causati alle colture e alle arginature. Sono, in particolare, a rischio idraulico soprattutto i piccoli corsi d'acqua in cui la profondità della tana può superare la metà della larghezza arginale.

D'altra parte, per quanto riguarda i danni da fauna selvatica provocati da specie protette di grandi carnivori, (ad esempio l'orso ed il lupo) si tratta di procedere, con il supporto delle Regioni e degli enti locali, ad attuare misure di prevenzione (quali, ad esempio, la presenza di cani da guardia e/o ricoveri temporanei per il bestiame al pascolo)

dalle quali si è effettivamente riscontrato un contenimento dei danni.

Altro aspetto rilevante riguarda il risarcimento dei danni da fauna selvatica, in merito al quale occorre introdurre precisi criteri di stima e valutazione dei danni prevedendo l'obbligo che tale computo sia effettuato sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli vegetali e degli animali pubblicati sui mercuriali delle Camere di Commercio o, in alternativa, delle quotazioni riportate dall'ISMEA.

Attualmente, infatti, i danni sono spesso sottostimati e si traducono in un indennizzo piuttosto che in un vero e proprio risarcimento a favore dell'imprenditore agricolo. Il presente disegno di legge è costituita da 13 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani faunistico-venatori prevedano oltre alle misure di prevenzione, interventi ordinari e straordinari di controllo della fauna selvatica;

L'articolo 2 prevede norme specifiche per la prevenzione e i contributi finanziari per la realizzazione e l'acquisto dei mezzi di prevenzione dei danni dando priorità ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

L'articolo 3 introduce misure ordinarie per il controllo della fauna selvatica.

L'articolo 4 prescrive le modalità con cui devono essere poste in atto le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 5 indica i soggetti abilitati a poter effettuare il controllo numerico della fauna selvatica.

L'articolo 6 stabilisce disposizioni specifiche per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati da ungulati.

L'articolo 7 prevede misure puntuali in merito al risarcimento dei danni da fauna selvatica.

L'articolo 8 individua la responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di raccolta dei dati statistici sui danni da fauna selvatica.

L'articolo 10 introduce norme specifiche per la tutela del patrimonio zootecnico dai danni provocati da specie carnivore protette.

L'articolo 11 prevede la stipula di contratti assicurativi, da parte delle imprese agricole, a copertura dei danni causati dalla fauna selvatica.

L'articolo 12 modifica l'elenco delle specie cacciabili introducendo la menzione della nutria.

L'articolo 13 stabilisce che il disegno di legge non introduce oneri a carico della finanza pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Prevenzione e controllo dei danni  
da fauna selvatica)*

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei piani faunistico venatori di cui all'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabiliscono:

- a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;
- b) misure ordinarie di controllo della fauna selvatica;
- c) misure straordinarie di controllo della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica sono inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole.

## Art. 2.

*(Interventi di prevenzione)*

1. Le misure di prevenzione previste ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, lettera a), devono, almeno, prevedere:

- a) la realizzazione di recinzioni o di altri mezzi ritenuti efficaci;
- b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi ed agli arbusti;
- c) l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'ASL di competenza, dell'uso di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;
- d) l'acquisto di animali da guardia.

2. Le Regioni e le Province autonome concedono in via prioritaria ai coltivatori di-

retti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e realizzazione. Qualora tali soggetti esercitino la propria attività all'interno di un'area naturale protetta, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.

3. Il contributo finanziario di cui al comma 3 deve coprire l'intera spesa sostenuta dall'imprenditore agricolo per l'acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione.

4. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione miranti a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

5. Le Regioni e le Province autonome, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le disposizioni applicative della presente norma.

### Art. 3.

#### *(Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica)*

1. Le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, lettera *b*) avvengono nelle seguenti forme:

*a*) contenimento, allontanamento ed eradicamento delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, anche come probabilità per il futuro, all'attività ed alle strutture delle aziende, nonché rappresentano un concreto pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;

*b*) cattura, o se estremamente necessario, l'abbattimento di singoli animali selva-

tici o appartenenti alle specie di cui all'articolo 3, comma 3, la cui presenza rappresenta un rischio per l'incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie;

c) cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.

2. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, sono autorizzati ad acquistare e detenere gabbie e reti nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati unicamente alle attività di controllo e di contenimento.

#### Art. 4.

##### *(Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica)*

1. Le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, lettera c), consistono in attività di contenimento numerico, allontanamento o eradicazione necessarie per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole nonché di altre attività economiche.

2. In ciascun ambito di competenza, il Prefetto autorizza misure straordinarie di controllo della fauna selvatica per uno dei seguenti motivi:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

b) per prevenire danni rilevanti alle attività agricole e alla economia locale;

c) per la protezione della flora e della fauna.

3. Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici, incluse le forme domestiche di specie selvatiche, nonché le forme inselvatichite di specie domestiche che, per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali ed animali: all'agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali ed agli assetti idrogeologici del territorio.

4. Il Prefetto, su richiesta dei Sindaci o di altre autorità locali della Pubblica Amministrazione e, constatata l'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica, nonché delle misure di gestione ordinaria, autorizza con un'ordinanza, in via straordinaria, le misure di controllo faunistico ai sensi del successivo comma.

5. L'ordinanza deve prevedere un piano d'intervento avente i seguenti contenuti:

*a)* il termine di inizio e di fine dell'attività di controllo;

*b)* i presupposti e le motivazioni anche con l'ausilio del parere espresso dall'ISPRA o di elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche amministrazioni;

*c)* l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento tra quelle di cui ai commi 1 e 2 e un piano articolato delle quantità di animali che debbono essere catturati o abbattuti, solo se estremamente necessario o se c'è un reale rischio alla salute e all'incolumità pubblica, qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;

*d)* le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;

*e)* le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;

*f)* il soggetto responsabile e delegato alla conduzione ed al coordinamento degli interventi.

## Art. 5.

*(Soggetti abilitati ad esercitare il controllo straordinario)*

1. Le attività di controllo faunistico di cui al precedente articolo 4 sono esercitate su autorizzazione del Prefetto da:

a) agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la prefettura tiene apposito elenco;

b) proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

c) cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria, che si rendono disponibili per le attività di controllo, scelti in ordine di preferenza con riferimento ai titoli ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano;

2. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni del soggetto responsabile e delegato di cui all'articolo precedente.

## Art. 6.

*(Disposizioni specifiche per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati da ungulati)*

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del piano faunistico venatorio e sentiti gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni ambientaliste, previo parere dell'ISPRA, stabiliscono misure specifiche per la prevenzione dei danni causati da ungulati.

2. In merito a quanto stabilito dal comma 1, il piano faunistico venatorio deve prevedere una delimitazione del territorio per



aree al fine di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d'uso e della vocazione delle suddette aree. In particolare, le Regioni e le Province autonome individuano:

a) aree a prevalente destinazione agricola in cui non è ammessa la presenza di ungulati;

b) aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambiente naturali in cui è tollerata una bassa densità di ungulati;

c) aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è ammessa una densità elevata di ungulati.

3. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i limiti di densità della presenza di ungulati nelle diverse zone, tenuto conto delle specifiche condizioni locali e sentito il parere dell'ISPRA, ricorrendo alle misure di prevenzione e di controllo faunistico nonché, quando queste siano inefficaci, alle misure straordinarie di controllo faunistico.

4. Qualora le misure stabilite in base al precedente comma 3, garantiscano una presenza sostenibile di ungulati sul territorio, al fine di mantenere le condizioni di stabilità ottenute, le Regioni e le Province Autonome prevedono, oltre ad eventuali misure di difesa delle colture e degli allevamenti, specifici incentivi agli imprenditori agricoli che:

a) realizzano sistemi di alimentazione complementare per gli ungulati, quali la presenza di coltivazioni a perdere che abbiano l'effetto di dissuadere gli animali dall'alimentarsi presso le colture aziendali destinate a finalità produttive;

b) garantiscono il foraggiamento artificiale degli ungulati, tramite la somministrazioni di prodotti e mangimi in grado di ridurre significativamente la mobilità della popolazione nelle zone definite.

## Art. 7.

*(Indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)*

1. Sono oggetto di indennizzo:

a) i danni causati alle colture erbacee, orticole ed arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi pubblici;

b) i danni causati a prati, pascoli e foreste;

c) i danni causati agli animali da reddito da specie protette;

d) i danni alle strutture ed alle opere in dotazione alle aziende agricole.

2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 deve essere comunicato all'ambito territoriale di caccia e al comprensorio alpino entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la quantificazione dell'indennizzo l'ambito o il comprensorio si avvalgono di soggetti scelti tra i dottori agronomi iscritti nel relativo albo professionale e dei quali sia accertata la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.

3. L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezziari pubblicati dai mercuriali della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall'ISMEA sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si assumono come valori di riferimenti i correnti prezzi di mercato.

4. L'imprenditore agricolo che ha subito il danno ha la facoltà di assistere alle operazioni di stima dei danni subiti che devono essere svolte entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Delle operazioni di stima è redatto un processo verbale sottoscritto dai soggetti incaricati ai sensi del comma 2 e, per accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa agricola che ha subito il danno. Il verbale è inoltrato al competente Ufficio della Provincia per la determinazione definitiva dell'indennità che deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dal predetto inoltrato.

5. Le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini o delle Province, sono devolute alla giurisdizione esclusiva e di merito del competente Tribunale Amministrativo Regionale.

6. Sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati:

a) alle foreste che non arrecano pregiudizio alla conservazione, alle sue funzioni o alla sua rigenerazione;

b) alle colture ed agli allevamenti destinati essenzialmente all'autoconsumo;

c) ai prati, ai pascoli ed alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici.

7. Gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini o le Province, al fine di indennizzare i danni occorsi ad imprese agricole, possono stipulare convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e/o integrazioni, per disciplinare il procedimento di concessione dell'indennizzo richiesto, per il tramite dei CAA, dalle imprese danneggiate. Le predette convenzioni possono derogare alle modalità ed ai termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

8. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*quater*, della legge

del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e/o integrazioni, è in ogni caso fatta salva l'applicabilità della disciplina regionale che preveda livelli ulteriori di tutela per le imprese.

Art. 8.

*(Responsabilità dell'Amministrazione competente al risarcimento)*

1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

2. L'Ente tenuto a risarcire il danno, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento, deve corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila). Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990.

3. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla Direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunicate all'interessato contestualmente alla comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, al fine di garantirne l'attuazione.

## Art. 9.

*(Dati statistici sui danni da fauna selvatica)*

1. Le Regioni e le Province autonome provvedono alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I dati raccolti dalle Regioni e dalle Province autonome devono essere trasmessi all'ISPRA e sono resi accessibili a chiunque ne faccia richiesta. L'ISPRA provvede a trasmettere ogni anno al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una relazione sui dati ad essa pervenuti.

3. Gli organismi di gestione delle aree protette, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle Regioni e alle Province autonome i dati di cui al presente comma in relazione al territorio di propria competenza.

4. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione della presente legge.

## Art. 10.

*(Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette)*

1. Le Regioni promuovono interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati animali predatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;

b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

3. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. Non è ammesso un contributo superiore a 40.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.

4. Con il regolamento delle Regioni o delle Province autonome sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili fra le province e le comunità montane.

## Art. 11.

*(Contratti assicurativi)*

1. Le Regioni e le Province autonome erogano contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge del 7 marzo 2003, n. 38).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Comitato interministeriale per la fauna selvatica, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004.

## Art. 12.

*(Modifica elenco specie cacciabili)*

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nutria, *Myocastor coypus*».

## Art. 13.

*(Invarianza degli oneri ed entrata in vigore)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.